

Civile Sent. Sez. 6 Num. 7185 Anno 2017

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 21/03/2017

### SENTENZA

sul ricorso 7471-2016 proposto da:

T [REDACTED] V [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALIA 18, presso lo studio dell'avvocato LUCA MARAGLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO FRABASII. E giusta procura speciale allegata in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. 1035/2015 della CORTE D'APPELLO di  
LECCE, emesso il 15/12/2015 e depositato l'8/01/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## IN FATTO

Con decreto dell'8.1.2016 la Corte d'appello di Lecce, accogliendo l'opposizione erariale proposta ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/01, dichiarava inefficace, perché notificato il 29.6.2015, decorso il termine di cui all'art. 5, comma 2, legge cit., il decreto monocratico che la stessa Corte, su ricorso di V██████ T██████, aveva emesso il 18.5.2015 a carico del Ministero della Giustizia.

Per la cassazione di tale decreto V██████ T██████ ricorre sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo di ricorso deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., quale la ritardata comunicazione, avvenuta a mezzo PEC soltanto in data 28.5.2015, e dunque dieci giorni dopo l'emissione del decreto di ingiunzione.

2. - Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 16 D.L. n. 179/12, convertito con modificazioni in legge n. 221/12, e dell'art. 45, comma 4, disp. att. c.p.c., nonché del principio di affidamento.

3. - I motivi – da esaminare congiuntamente perché entrambi volti ad affermare l'esistenza di un onere di comunicazione del decreto monocratico da parte della cancelleria – sono fondati.

Sebbene l'art. 5, comma 2, legge n. 89/01 preveda che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal *deposito* in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



decorra dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente. Ciò si desume sia dal 4° comma della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda è *altresì* comunicato al procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell'azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità normativa rispetto al testo precedente del medesimo art. 5, che prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12 disponeva espressamente che il decreto fosse comunicato, *oltre che alle parti*, alle suddette autorità.

Avvalora tale interpretazione l'ulteriore circostanza che mentre l'inefficacia del decreto ingiuntivo (che costituisce il modello di riferimento del procedimento *ex lege* n. 89/01) non notificato nel termine di cui all'art. 644 c.p.c. determina una situazione rimediabile (salvo prescrizione o decadenze sostanziali) attraverso la riproposizione della domanda, non altrettanto avviene nel caso del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, non più riproducibile per l'espresso divieto contenuto nel medesimo secondo comma dell'art. 5.

3.1. - Nella specie, il decreto è stato comunicato a mezzo PEC alla parte ricorrente il 28.5.2015 e quest'ultima l'ha, a sua volta, notificato all'Avvocatura dello Stato il 29.6.2015 (il giorno di scadenza del termine di 30 gg., 27 giugno, cadendo di sabato, con conseguente slittamento dell'ultimo giorno utile al lunedì successivo: art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.), e dunque tempestivamente.

4. - Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

**P. Q. M.**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile -  
2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5.12.2016.